



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ
sezione civile

Il Giudice delegato,

vista l'istanza presentata da [redacted] s.r.l. in data 17 luglio 2015 per essere autorizzata ad accettare tre proposte di acquisto e a dare esecuzione a due preliminari di vendita conclusi in epoca antecedente alla presentazione della domanda di concordato;

visto il decreto di questo Tribunale in data 7 - 9 ottobre 2015 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposta da [redacted] s.r.l. e si è domandato al Commissario giudiziale di esprimere il proprio parere in merito all'istanza presentata dalla società ricorrente;

visto il parere espresso dal Commissario giudiziale in data 16 ottobre 2015 in termini favorevoli, a condizione che la società istante acquisisca la disponibilità da parte dei creditori ipotecari, compiutamente informati, alla restrizione e/o cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni immobili in questione,

osserva

[redacted] s.r.l. (come è stato precisato a pag. 3 dell'istanza in esame) intende accettare alcune proposte di vendita o dare esecuzione a contratti preliminari conclusi in epoca antecedente all'avvio della presente procedura onde procedere alla restrizione ipotecaria dei mutui contratti con le banche finanziatrici, versare il residuo su un conto dedicato e provvedere poi al deposito delle spese previste dall'art. 168, 2° c., n. 4 l. fall.; a tal fine la compagine istante, dopo aver



rappresentato l'iscrizione sugli immobili oggetto delle offerte o promesse di acquisto anche di un'ipoteca giudiziale da parte di BCC ha chiesto che venga ordinata la cancellazione di questa iscrizione ai sensi degli artt. 182, 5° c., e 180 *bis*, 3° c., l. fall..

Una simile richiesta muove da presupposti non condivisibili, laddove intende sottrarre gli immobili su cui è stata iscritta ipoteca giudiziale alla garanzia a cui sono vincolati.

Non è possibile infatti ipotizzare in questa sede un' inopponibilità alla massa dei creditori di s.r.l., ai sensi dell' art. 168, 3° c., l. fall., delle ipoteche giudiziali iscritte da BCC in data 29.8.2013 e, come ha precisato il Commissario giudiziale nel proprio parere, da in data 8.8.2013, non potendosi fare applicazione del principio di consecuzione fra procedure.


Ciò in primo luogo per un problema di carattere concettuale.

Il presupposto per la consecuzione fra concordato e fallimento, nell' interpretazione costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità, è l' identità della condizione di insolvenza che si trova alla base della procedura minore e che viene definitivamente accertata con la dichiarazione di fallimento; due concordati invece possono fondarsi su una coincidente condizione di crisi ma debbono essere necessariamente caratterizzati da una proposta che, pur avendo identica efficacia, si differenzi sostanzialmente nel contenuto, così come non possono pendere nel contempo, non essendo ipotizzabile la coeva presentazione di proposte alternative al ceto creditorio (atteso che la proposta concorrente può essere presentata solo da uno o più creditori, ma non dall' imprenditore), e debbono giocoforza susseguirsi.

Ne consegue l' impossibilità di ipotizzare la consecuzione fra due procedure concordatarie in assenza di una successiva dichiarazione di



fallimento, perché è inconcepibile la loro contemporanea pendenza (come avviene invece fra concordato e fallimento), mentre è essenziale l'effettiva difformità del loro contenuto (si veda in tema di consecuzione di procedure concorsuali minori la decisione del Tribunale di Asti in data 30.10.2014, secondo cui *“non può ritenersi sussistente alcuna continuità tra il concordato preventivo in bianco e la domanda di concordato preventivo pieno. Il principio espresso dalla Cassazione civile 14 marzo 2014, n. 6031 si applica esclusivamente nel caso in cui una o più procedure concorsuali minori precedano il fallimento. Tale principio non trova quindi applicazione nel caso in cui ad un concordato preventivo in bianco, dichiarato inammissibile, segua la presentazione di un distinto e autonomo concordato preventivo pieno. Ammettere una consecuzione fra concordato preventivo in bianco, dichiarato inammissibile, e concordato preventivo pieno configura un'ipotesi di abuso del diritto: il debitore otterrebbe gli effetti protettivi, che la legge accorda nella sola ipotesi in cui la domanda di concordato pieno segua senza soluzione di continuità la proposta di concordato in bianco, anche nel caso in cui la domanda di concordato preventivo in bianco sia stata dichiarata inammissibile”*).

Peraltro, quand' anche si volesse condividere la tesi dell'istante, bisognerebbe considerare che il primo concordato di  s.r.l. è stato definito in data 6 agosto 2014 con un provvedimento che ha revocato il precedente decreto di apertura ai sensi dell'art. 173 l. fall., mentre la nuova procedura concordataria ha avuto avvio il 17 luglio 2015.

Ora il principio di consecuzione fra procedure (*rectius* fra procedura minore e quella maggiore che la “segue” nel senso previsto dall'art. 69 *bis*, 2° c., l. fall.) si fonda sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di continuità fra le stesse di natura non tanto temporale, ma piuttosto causale; pertanto, soprattutto in presenza di un rilevante intervallo temporale fra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di



concordato è necessario verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all' accertamento dell' evoluzione negativa di quel medesimo stato di insolvenza che aveva portato al deposito della domanda concordataria (la Suprema Corte ad esempio, con la sentenza n. 9289 del 19.4.2010, essendo stata chiamata a verificare se una procedura di amministrazione controllata terminata con un decreto di rimessione *in bonis* dell' impresa, attestante l' avvenuto superamento dello stato di dissesto, rappresentasse la manifestazione dello stesso unico fenomeno, avente identico presupposto oggettivo, della successiva dichiarazione di fallimento, ha negato la sussistenza di una consecuzione fra le procedure in presenza di caratteristiche di discontinuità piuttosto evidenti, costituite dal lasso temporale di otto mesi intercorso tra la chiusura della prima procedura e l' apertura dell' altra, dall' esito positivo della prima procedura e dalla mancata coincidenza delle masse passive).

Nel caso in esame il trascorrere di circa un anno tra la chiusura della prima procedura e l' inizio della successiva depone non certo a favore del riconoscimento di un simile rapporto.

Oltre a ciò si consideri che la società ricorrente non solo non ha dimostrato di aver mantenuto la sua impresa inerte e di aver lasciato invariata la consistenza economica del proprio stato di dissesto in maniera sostanziale, ma ha invece ammesso di aver perfezionato gli atti ed eseguito i pagamenti illustrati a pag. 4 della proposta e a pag. 20 del piano, variando così sostanzialmente la consistenza e la qualità delle masse passive delle due procedure.

Dunque non solo l' ipoteca iscritta dalla sig.ra (iscritta in data 8.8.2013) non può ritenersi inefficace ai sensi dell' art. 168, 3° c., l. fall., essendo stata iscritta prima dei novanta giorni antecedenti la data di pubblicazione della prima procedura (avvenuta il 22.11.2013), ma



anche quella iscritta da BCC _____, dato che non è ipotizzabile o comunque non risulta dimostrata l' esistenza di un rapporto di consecuzione fra le due procedure minori avviate da s.r.l..

A questo punto è evidente che la formalizzazione delle vendite oggetto dell' istanza in esame non può essere funzionale alla restrizione ipotecaria dei mutui contratti con le banche finanziatrici e all' utilizzo del residuo per il deposito delle spese di cui all' art. 168, 2° c., n. 4, l. fall..

Sotto il primo profilo un eventuale accollo esterno liberatorio da parte degli acquirenti, *ex art. 1273, 2° c., c.c.*, comporterebbe, per le rate già scadute e insolute alla data di presentazione della proposta concordataria, il pagamento di un credito venuto a scadenza in epoca anteriore all' apertura della procedura concordataria, come tale inammissibile.

Sotto il secondo profilo non si può poi scordare che tutti i crediti con garanzia reale, pur scontando pro quota le spese connesse alla gestione e alla liquidazione del bene oggetto della garanzia, prevalgono, ai sensi dell' art. 111 *bis*, 3° c., ultima parte, l. fall., sui crediti prededucibili; di conseguenza i proventi della liquidazione dei beni ipotecati non possono subire il vincolo di destinazione alla soddisfazione delle spese dell' intera procedura previsto dall' art. 168, 2° c., n. 4, l. fall., ma vanno destinati alla soddisfazione del creditore che ha iscritto la garanzia reale (con addebito pro quota delle sole spese agli stessi pertinenti).

L' illegittima destinazione che la compagine istante intende attribuire al ricavato delle vendite impone perciò la reiezione dell' istanza in esame, onde evitare il pericolo che il corrispettivo sia sottratto alla



soddisfazione di tutti i creditori che vantano una garanzia reale sugli immobili *de quibus*.

Per questi motivi

il Giudice delegato, visto l' art. 167 l. fall., rigetta l' istanza per autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione presentata da _____ s.r.l. in data 17 luglio 2015.

Forlì, 3 novembre 2015

Il Giudice

IL CASO.it

